



TRIBUNALE DI VERCELLI  
Sezione Civile

Proc. N. 1242 /2017

Il Giudice, dott.ssa E. SCORZA,

nel procedimento per l'omologa del piano del consumatore depositato da FUSI ANGELA (con ricorso del 25.7.17) iscritto a r.g. 1242/2017 v.g.;

ritenuta la propria competenza, visto che la ricorrente risiede in Vercelli;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente ha debiti (estranei allo svolgimento di attività professionale) per € 60.585,00 ed ha entrate derivanti dalla sola attività lavorativa, per un importo netto mensile di € 1.585,94;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui all'art. 9, co. 2, l. 3/12;

vista la relazione particolareggiata di cui all'art. 9, co. 3 bis, l. 3/12, del professionista nominato, avv. Chiara Roncarolo, da reputarsi adeguatamente motivata e persuasiva;

considerato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante; costei ha infatti contratto finanziamenti per le necessità familiari ed il mantenimento dei figli, vista l'impossibilità dell'ex marito di provvedervi;

dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive;

considerato che l'istante ha modesti debiti privilegiati di natura tributaria e debiti in relazione a tre finanziamenti contratti per ottenere liquidità, oltre ad un debito per scoperto di conto corrente;

rilevato che l'istante non è proprietaria di beni immobili;

rilevato che l'istante ha proposto ai creditori un piano che prevede lo smobilizzo del T.f.r. già accantonato presso un Fondo di Previdenza, la destinazione delle relative somme all'immediato pagamento delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, nonché il successivo pagamento dei creditori chirografari nella misura del 25% in 48 rate mensili mediante la parte di retribuzione non necessaria per il mantenimento suo e del nucleo familiare;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza del 5 ottobre 2017;

rilevato che il creditore IBL -Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. ha depositato memoria nella quale ha contestato la convenienza del piano, sull'affermato presupposto dell'impignorabilità del proprio credito, ed ha chiesto al giudice di non provvedere all'omologa in ragione dell'indeterminatezza delle cause dell'indebitamento dell'istante;

osservato in proposito quanto segue:

- l'art. 12 bis, co. 3, l. 3/12 prescrive che il giudice possa omologare il piano del consumatore allorché escluda che questi abbia assunto obbligazioni senza la



ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; il successivo comma 4 stabilisce che quando un creditore o altro interessato contesti la convenienza del piano, il giudice possa omologarlo se ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di cui all'art. 14 ter ss. l. 3/12;

- dalla lettura delle previsioni in questione si evince che la verifica circa la c.d. meritevolezza del consumatore è demandata esclusivamente al giudice, mentre al creditore è possibile muovere contestazioni unicamente sulla convenienza del piano;

- tanto premesso, nel caso di specie dagli accertamenti svolti dal professionista nominato è emerso che la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e i mezzi a disposizione per farvi fronte si è determinata in conseguenza della separazione dell'istante dal marito, il quale non è stato in grado di versare quanto dovuto a titolo di mantenimento, con conseguente necessità dell'istante di fare ricorso al credito per procurarsi liquidità; ciò è sufficiente a far ritenere l'istante 'meritevole' di accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui trattasi;

- come anticipato, la banca IBL ritiene non conveniente il piano proposto dalla Fusi sul presupposto che il suo credito (finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto) sia impignorabile;

- l'art. 12 bis, co. 4, l. 3/12 richiede effettivamente che il giudice verifichi l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili; l'art. 14 ter, co. 6, l. 3/12 afferma che non sono compresi nella liquidazione "*a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal giudice*"; se ne desume, anzitutto, che la prima disposizione ha ad oggetto i crediti impignorabili di terzi verso il debitore, mentre la seconda fa riferimento ai crediti da costui vantati verso terzi, per stabilire che non possono essere appresi alla liquidazione (il cui decreto di apertura è equiparato *ope legis* al pignoramento);

- l'art. 69, co. 2, d.P.R. 180/1950<sup>1</sup> è stato invocato dalla banca IBL per sostenere che il suo credito (per finanziamento da rimborsare con cessione del quinto) avrebbe carattere impignorabile, restando la quota di stipendio destinata al rimborso del finanziamento concesso all'istante intangibile anche in caso di liquidazione; si è, tuttavia, testé osservato che l'art. 14 ter, co. 6, l. 3/12 fa riferimento ai crediti impignorabili del debitore verso terzi, crediti nei quali è espressamente incluso anche quello retributivo, il quale può essere destinato alla soddisfazione dei creditori solo e soltanto nella misura individuata dal giudice in considerazione delle necessità di sostentamento del debitore;

- ne discende che in caso di liquidazione la cessione del quinto risulta tutt'altro che intangibile, ben potendo il giudice ritenere necessaria al mantenimento della

---

<sup>1</sup> "Quando preesista, delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta."



famiglia l'intera somma erogata al debitore a titolo retributivo (v. Trib. Monza, 22.201.15, est. dott. Nardecchia);

- in linea generale, deve escludersi che il credito (di natura chirografaria, potendosi ipotizzare l'esistenza del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. solo nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligazione retributiva) rimborsabile mediante cessione del quinto resti insensibile alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, attese la natura concorsuale, comprovata dall'effetto sospensivo delle azioni esecutive individuali; diversamente ritenendo, infatti, tale credito risulterebbe soddisfatto prioritariamente rispetto agli altri, indipendentemente dall'eventuale natura privilegiata di questi; senza, peraltro, considerare che il credito in questione è un credito futuro, destinato a sorgere nel momento in cui il debitore-lavoratore maturi mensilmente il proprio credito retributivo (v., *funditus*, Trib. Livorno, decreto 15.2.17, est. dott. Marinai);

ritenute, per le suesposte considerazioni, superabili le osservazioni del creditore IBL circa la convenienza della proposta (che comunque si sviluppa in un arco temporale - 4 anni - inferiore rispetto ai 10 previsti per il rientro del finanziamento) e ritenuto, altresì, corretto l'inserimento del relativo credito nel piano, con la falcidia proposta a tutti i chirografari;

rilevato, in definitiva, che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi e che, pertanto, il piano deve essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter l. n.3/2012;

#### PQM

visto l'art.12 bis, co. 3, l n.3/2012,

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da FUSI Angela, come esposto in atti e nella relazione del professionista designato come O.C.C. in atti, disponendo che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano;

RAMMENTA, ai sensi dell'art. 12 ter l. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE lo svincolo delle somme di cui al contratto n. 625039 di finanziamento rimborsabile mediante cessione volontaria dello stipendio sottoscritto con IBL Banca S.p.a., mandando al professionista nominato per la comunicazione all'attuale datore di lavoro dell'istante;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicato sul sito [www.tribunale.vercelli.giustizia.it](http://www.tribunale.vercelli.giustizia.it) a cura del medesimo professionista, entro quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria. Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Vercelli, 9.10.2017.

Il Giudice  
*Elisa Scorza*

